

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI
E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

(ART. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 31 DEL 06.04.1993

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 38 DEL 31.05.1993

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 51 DEL 14.11.1996

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 49 DEL 24.10.1997

CAPO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 – FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obbiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

Art. 2 – LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività o sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
- b) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- c) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

Gli interventi previsti dalle lettere a) b) c) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

Art. 3 – DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'art. 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali gli enti pubblici associativi, quali gli enti ecclesiastici, i patronati.

Art. 4 – ALBO DEI BENEFICIARI

E' istituito, con decorrenza dall'anno 1992, l'Albo dei soggetti destinatari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio Comunale, ex. art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412.

L'Albo è aggiornato annualmente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

Per ciascun soggetto inserito nell'Albo è indicata altresì la disposizione normativa, sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

L'Albo può essere consultato da ogni cittadino durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'accesso ai documenti.

Art. 5 – MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate, per ciò che concerne i destinatari di cui ai punti b) e c) dell'art. 3, in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata al numero di persone coinvolte ed interessate, nonché alla possibilità finanziaria dei richiedenti.

Per quanto riguarda invece le persone fisiche, le provvidenze sono determinate in base alla necessità, alle condizioni ed alle possibilità economiche dei destinatari e degli obblighi di cui all'art. 433 e successivi del Codice Civile.

CAPO II – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 6 – AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune con i servizi di assistenza nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.

Per l'ammissione gratuita ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

- a) il richiedente sia residente nel Comune;
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili adibiti ad abitazione principale e automezzi che non siano strettamente necessari;
- c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

Qualora il richiedente possa acquisire maggiori redditi futuri, attraverso pensioni e indennità varie, o attraverso la disponibilità di beni mobili o immobili, il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione e l'ammissione del richiedente ai servizi di assistenza va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri sostenuti. Al proprietario di beni mobili od immobili bisognoso di assistenza può essere chiesta la destinazione dei suoi beni al Comune che provvederà all'assistenza. Qualora ciò non avvenga il Comune è tenuto a rivalersi, anche nei confronti degli eredi, per il recupero della somma anticipata, utilizzando a tal fine tutti i beni caduti in successione.

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti di cui alle lettere b) e c), il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, avviando una procedura di rivalsa nei confronti dell'assistito o degli obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del C.C..

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:

- a) domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal Comune, salvo il caso di intervento per iniziativa d'ufficio;
- b) copia ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare;
- c) copia ultime buste paga dei componenti del nucleo familiare, se dipendenti;
- d) copia libretti di pensione, anche estere, dei componenti del nucleo familiare, se pensionati;
- e) copia ricevute di pagamento del canone di locazione;
- f) copia cartellino rosa dei disoccupati, vidimato nel mese in corso;
- g) per i componenti di età superiore ai 15 anni a carico:
 - certificato di iscrizione a istituto scolastico;
 - copia del tesserino di disoccupazione vidimato nel mese in corso;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa:
 - la titolarità o la non titolarità della proprietà di beni immobili;
 - l'esistenza di ogni altro reddito percepito ovvero l'inesistenza totale di redditi di lavoro in qualsiasi modo percepiti.

Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.

La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e dall'ufficio di polizia municipale.

Gli accertamenti possono riguardare:

- a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti nel nucleo familiare del richiedente;
- b) ricerche presso enti e uffici pubblici (INPS, Prefettura, U.L.S.S.);

c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il responsabile dell'ufficio servizi sociali.

Art. 8 - MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

Al fine di ottenere l'erogazione del servizio gli interessati dovranno presentare richiesta alla Amministrazione Comunale allegando tutta la documentazione comprovante la situazione socioeconomica ai sensi dell'art. 7.

Nel caso di iniziative d'ufficio la documentazione viene richiesta dagli uffici precedenti.

L'Amministrazione Comunale provvederà successivamente a trasmettere la domanda all'assistente sociale.

L'assistente sociale del D.S.B. verificherà tale richiesta e invierà al Comune relazione scritta di proposta del servizio.

L'ammissione o meno ai servizi sociali è di competenza della Giunta Comunale.

La comunicazione dell'accoglimento o meno della richiesta viene fatta per iscritto, da parte dell'Amministrazione Comunale, all'utente interessato e all'Assistente Sociale.

In caso di accoglimento della richiesta l'Amministrazione Comunale indicherà anche l'eventuale importo che l'utente è tenuto a versare al Comune quale contributo per la fruizione del servizio, determinato sulla base dei parametri e criteri stabiliti dal Regolamento.

Verranno altresì attivate le procedure previste dall'art. 19 per il recupero e la garanzia di quanto erogato dal Comune.

Saranno possibili, in tale fase, convenzioni e accordi procedurali ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90 fra il Comune, gli assistiti o gli eventuali obbligati agli alimenti con la previsione di idonee garanzie per il Comune.

L'ammissione ai servizi sociali con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

Art. 9 – COORDINAMENTO CON L'ASSISTENTE SOCIALE

Gli interventi in materia di assistenza sociale del Comune si svolgono in collaborazione e coordinamento con l'assistente sociale dell'U.L.S.S.

Compiti dell'Assistente Sociale dell'U.L.S.S. sono:

- segretariato sociale e collaborazione con gli uffici comunali per la raccolta della documentazione;
- valutazione della richiesta e rilevazione del bisogno al fine di determinare la tipologia e la quantificazione dell'intervento ai sensi dell'articolo precedente;
- coordinamento del servizio;
- verifica dello stato di attuazione del servizio e della rispondenza di questo ai reali bisogni dell'utente.

Art. 10 – NORMATIVA IN MATERIA DI DOMICILIO DI SOCCORSO

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 17.07.1890 n. 6972 e dal R.D. 05.02.1891 n. 99 in materia di domicilio di soccorso.

Il Comune potrà erogare i servizi sociali a cittadini residenti da meno di due anni anche sulla base di convenzioni con il Comune di provenienza che prevedono, in tutto o in parte, il rimborso del costo delle prestazioni erogate in materia di soccorso.

Art. 11 - REDDITO MINIMO VITALE

Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali dell'alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S.

Il reddito minimo vitale della persona sola è parametrata alla suddetta pensione minima.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
- b) per il secondo componente il 70% della quota base;
- c) per ciascun degli altri familiari il 20% della quota base.

Per i famigliari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, fino a concorrenza del 50% della quota base.

La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

Art. 12 – REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMIGLIARE

Il reddito reale è determinato dalla somma di qualsiasi tipo di reddito, o indennità e contributo, compresi gli alimenti, al netto delle trattenute, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

Art. 13 – MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'art. 11, ed il reddito reale del nucleo familiare.

La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta.

Il sussidio può essere costituito anche da buoni per l'acquisto di generi di prima necessità presso esercizi commerciali preventivamente convenzionati con il Comune.

Art. 14 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

È prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario, quando incorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e con un intervento straordinario una tantum, non ripetibile, possano essere risolte. Sono possibili interventi coordinati con altri Enti.

La situazione è oggetto di esame, di istruttoria e di proposta dell'assistente sociale a cui compete l'acquisizione, in collaborazione con gli uffici comunali, della documentazione.

Il contributo viene proposto all'assistente sociale e viene deliberato dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dall'articolo 8.

Si applica il 3° comma dell'articolo precedente.

Art. 15 – PROGETTI DI INTERVENTO FINALIZZATI

Oltre ad interventi di sussidi economici, disciplinati dagli articoli precedenti, sono previsti interventi finalizzati a favore di nuclei familiari o persone al fine di alleviare situazioni di difficoltà, di disagio o isolamento e costituiti da prestazioni di servizi o altre forme di aiuti concreti.

Tali progetti di intervento saranno predisposti in collaborazione con l'assistente sociale dell'U.L.S.S. ai sensi degli articoli 8 e 9 che proporrà la tipologia, le modalità esecutive e la durata dell'intervento.

La realizzazione di tali interventi potrà essere svolta da personale comunale, da obiettori di coscienza presso il Comune o in collaborazione con associazioni e gruppi di volontariato.

Art. 16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare svolto dal Comune ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente, l'auto sufficienza o che presentino rischi di emarginazione e di evitarne l'istituzionalizzazione.

Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, né da prestazioni di terzi a pagamento.

Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:

- pulizia e igiene della persona;
- aiuto domestico
- servizio di lavanderia a domicilio;
- servizio di trasporto e accompagnamento;
- disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- sostegno e stimolo psicologico nei confronti dell'utente assistito, nel suo ambiente di vita, al fine di mantenere vive le residue risorse di autosufficienza.

Il servizio erogato può essere soggetto a variazioni nel corso del suo svolgimento sia nella durata che nelle mansioni attivate, a seconda della modificazione dello stato di bisogno valutato dell'Assistente Sociale.

Art. 17 – PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DOMICILIARE

La partecipazione alla spesa da parte degli utenti è stabilita, salva diversa convenzione tra le parti, nel modo seguente:

Reddito	% su Quota Utente
Minore del 20% del minimo vitale	esente
dal 20% al 120% minimo vitale	20%
dal 120% al 140% minimo vitale	35%
dal 140% al 160% minimo vitale	50%
dal 160% al 180% minimo vitale	65%
dal 180% al 200% minimo vitale	80%
oltre il 200%	100%

Il "minimo vitale" è determinato ai sensi dell'art. 11 ed è considerato al netto delle spese di locazione.

Le percentuali di cui al 1° comma sono calcolate sulla misura del contributo dell'utenza nel servizio di assistenza domiciliare (Quota utente), determinato dalla Giunta comunale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del costo del servizio stesso e nel

rispetto del limite massimo complessivo di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale fissato dalle leggi dello Stato.

Il reddito mensile dell'assistito che partecipa alla spesa del servizio non può comunque scendere sotto la soglia del minimo vitale.

L'ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare è stabilita dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto:

- delle richieste dell'utente;
- delle sue condizioni e dei suoi bisogni;
- della disponibilità operativa del servizio.

Art. 18 – SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescono a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta, ossia allorquando posseggano un reddito inferiore al minimo vitale.

Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri Enti o Istituzioni, qualora non ci siano altri soggetti obbligati ad intervenire.

Il Comune provvede all'immissione in strutture protette e case di riposo di cittadini anziani, gravemente inabili, o portatori di handicap in genere, assumendo, a carico dell'Amministrazione comunale, per i residenti, l'onere totale o parziale della relativa spesa una volta valutate le condizioni economiche e sociali del soggetto interessato e dei parenti obbligati agli alimenti.

L'individuazione dei parenti obbligati a prestare gli alimenti deve essere effettuata secondo quanto indicato dal codice civile agli artt. 433 e seguenti. Poiché secondo tali disposizioni normative, i vari gradi di parentela sono obbligati solidalmente, di necessità verranno coinvolti successivamente tutti i nuclei familiari fino all'ultimo grado di parentela previsto.

Possono essere stipulati, in sede di ammissione dell'inabile all'integrazione della retta di degenza, accordi con quanti tenuti agli alimenti per il recupero parziale o totale degli oneri sopportati dal Comune.

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla Giunta Comunale in conformità a quanto stabilito dalla Regione.

Per il caso di ricoverati che risultano proprietari di beni immobili o mobili si applica quanto disposto dall'art. 6.

Il servizio viene erogato finché dura il ricovero con ricognizione annuale da parte della Giunta Comunale.

Art. 19 – RECUPERI E RIVALSE

Il quadro dei rapporti tra Amministrazione Comunale, Case di Riposo, assistiti e familiari, quale configurato sulla base dei criteri enunciati negli articoli precedenti, prevede siano poste in essere anche procedure che consentano:

- a) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni mobili ed immobili;
- b) di rivalersi sull'interessato e suoi familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente ad istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale;

c) di recuperare gli oneri supportati quando risulta che il richiedente o parenti eventualemete obbligati agli alimenti risultino proprietari di immobili e/o terreni o comunque in condizione da consentire l'adempimento degli obblighi di legge.

Nel caso di futuri benefici all'assistito dovuti dallo Stato o da altri Enti pubblici o Istituzioni dovuti a indennità di accompagnamento, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, invalidità civile, pensione sociale, rendite INAIL, ecc., qualora il Comune si trovi nella necessità di ammettere in idonea struttura l'inabile, il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione.

L'ammissione del richiedente, con contributo comunale a titolo di partecipazione, va condizionata alla sottoscrizione.

Art. 20 – SERVIZIO SOGGIORNI – VACANZA

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, autosufficienti, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna – mare, laghi, ecc.) durante il periodo primavera – estate - autunno.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività; coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni ed i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno, recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne fanno richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

Il Comune può delegare l'organizzazione del servizio all'U.L.S.S.

CAPO III PROVVIDENZE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 21 – INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune può disporre annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle Scuole Elementari e Materna pubblica e privata sulla base di programmi di attività o necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre; tali contributi possono coprire anche l'intera spesa necessaria per la realizzazione del programma e/o l'acquisto.

Ai Comitati genitori delle scuole elementari e delle scuole medie che svolgono attività a favore degli alunni, concordate con il Comune, è attribuito un contributo fino ad un massimo del disavanzo annuale del loro bilancio.

CAPO IV GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 22 – UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita. Le spese inerenti ai consumi di energia elettrica, gas, riscaldamento, all'utilizzo del telefono, sono comunque poste a carico degli utenti degli impianti.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'ufficio tecnico.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti non possono essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data la precedenza al settore giovanile e, fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni.

Le richieste provenienti da organizzazioni locali hanno precedenza sulla richiesta di eventuali associazioni sportive di altri Comuni.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

CAPO V

CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

Art. 23 – CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune, ai sensi del D.L. 1 settembre 1918, n. 1446 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione straordinaria, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico.

Art. 23 bis – CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI ALTRE OPERE

Il Comune può concedere contributi, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l'esecuzione, da parte di privati cittadini di opere o lavori su aree private o pubbliche, dalla cui realizzazione derivi un beneficio o il soddisfacimento di un interesse pubblico, quali un miglioramento o l'eliminazione di inconvenienti di strutture pubbliche.

Art. 23 ter – MODALITA' DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE

I contributi previsti dagli articoli 23 e 23 bis sono concessi, sulla base di apposita istanza contenente un dettagliato preventivo di spesa, sottoscritto da un tecnico abilitato dalla legge, a seguito di istruttoria dell'ufficio comunale competente.

L'erogazione dei contributi, rientranti nel Capo V del regolamento o il saldo degli stessi avviene in unica soluzione previa presentazione di certificato di regolare esecuzione sottoscritto da un tecnico abilitato dalla legge, vistato dal responsabile dell'Ufficio comunale competente. E' fatta salva la facoltà per il Comune di concedere anticipi fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile, garantiti da polizza fidejussoria di importo pari alla somma anticipata.

In caso di corresponsione dell'anticipo previsto dal comma 2, la mancata, parziale o difforme esecuzione del lavoro, nonché l'omessa presentazione del certificato di regolare esecuzione entro il termine assegnato con il provvedimento di concessione del finanziamento darà luogo alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme erogate dal Comune, maggiorate degli interessi legali e delle spese del procedimento.

CAPO VI ALTRE PROVVIDENZE

Art. 24 – CONTIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune può concorrere alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori dal territorio.

I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura del 10 per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

Art. 25 – PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il Comune può sostenere gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e può disporre l'erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono stanziare in bilancio di norma nella misura massima del 70% delle spese previste dalle Associazioni stesse. L'erogazione delle predette sovvenzioni non può comunque essere superiore al disavanzo di amministrazione risultante dal consuntivo.

Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati e coprirne i disavanzi fino al 20% delle spese complessive sopportate dai gruppi.

Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo socio-sanitario.

I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono superare annualmente il 5 per cento delle spese correnti.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle

cooperative; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene.

A favore delle associazioni e dei gruppi il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per periodi limitati strutture comunali, aree, beni ed anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse, o allorchè non siano erogate sovvenzioni finanziarie.

Art. 26 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune può patrocinare o finanziare le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed erogare agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo del 20 per mille delle spese correnti del bilancio.

L'Amministrazione Comunale può contribuire alle varie iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

Art. 27 – CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA

Il Comune può sostenere ogni iniziativa per lo sviluppo dell'attività turistica e può concorrere, alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio; il contributo non può superare il 10 per mille delle spese correnti del bilancio.

Art. 28 – VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- d) ogni altra piccola utilità.

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al 5 per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

Art. 29 – DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui al Capo II, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un Ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.

La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

Le domande vanno presentate di norma entro il 31 agosto di ogni anno.

Art. 30 – ISTRUTTORIA

L'istruttoria viene eseguita dall'Ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro quaranta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo del Comune, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo e della documentazione delle spese sostenute.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

In caso di situazioni di particolare necessità, debitamente comprata, la Giunta Comunale ha facoltà di erogare acconti fino ad un massimo dell'80% dell'importo inizialmente stabilito.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza ne comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espressa diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 – NORME FINALI

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari, la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi e i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio.

Art. 33 – SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici dall'art. 1.

Art. 34 – PUBBLICITA'

Il regolamento medesimo, dopo il riscontro di esecutività da parte del Co.Re.Co., verrà ripubblicato per altri 15 giorni all'Albo Pretorio ed in altri spazi pubblici, ai sensi dell'art. 76 del vigente Statuto Comunale.

Dopodichè entrerà in vigore.

INDICE:

Capo 1 – NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità	pp. 2
Art. 2 – Le varie provvidenze	pp. 2
Art. 3 – Destinatari	pp. 2
Art. 4 – Albo dei beneficiari	pp. 2
Art. 5 – Misura delle provvidenze	pp. 2

Capo II – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 6 – Ammissione ai servizi sociali	pp. 3
Art. 7 – Documentazione per i servizi sociali	pp. 3
Art. 8 – Modalità di accesso ai servizi sociali	pp. 4
Art. 9 – Coordinamento con l'assistente sociale	pp. 4
Art. 10 – Normativa in materia di domicilio di soccorso	pp. 4
Art. 11 – Reddito minimo vitale	pp. 5
Art. 12 – Reddito reale del nucleo familiare	pp. 5
Art. 13 – Misura e durata dei sussidi economici di base	pp. 5
Art. 14 – Assistenza economica straordinaria	pp. 5
Art. 15 – Progetti di intervento finalizzati	pp. 6
Art. 16 – Servizio di assistenza domiciliare	pp. 6
Art. 17 – Partecipazione alla spesa per servizio domiciliare	pp. 6
Art. 18 – Servizio mantenimento inabili in istituto	pp. 7
Art. 19 – Recupero e rivalse	pp. 7
Art. 20 – Servizio soggiorni – vacanza	pp. 8

Capo III – PROVVIDENZE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 21 – Interventi di assistenza scolastica	pp. 8
---	-------

Capo IV – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 22 – Utilizzazione degli impianti sportivi	pp. 9
---	-------

Capo V – CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

Art. 23 – Contributi per la manutenzione di strade vicinali	pp. 9
Art. 23 bis – Contributi per l'esecuzione di altre spese	pp. 9
Art. 23 ter – Modalità di concessione e di erogazione dei contributi per l'esecuzione di opere	pp. 9

Capo VI – ALTRE PROVVIDENZE

Art. 24 – Contributi per celebrazioni	pp. 10
Art. 25 – Provvidenze per le associazioni e i gruppi	pp. 10

Art 26 – Contributi per iniziative specifiche	pp. 11
Art 27 – Contributi per lo sviluppo dell'attività turistica	pp. 11
Art 28 – Vantaggi economici da spese di rappresentanza	pp. 11
Art 29 – Documentazione per gli altri benefici	pp. 11
Art 30 – Istruttoria	pp. 12
Art 31 – Erogazione dei contributi	pp. 12

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 – Norme finali	pp. 12
Art. 33 – Sostituzione di atti e regolamenti	pp. 13
Art. 34 – Pubblicità	pp. 13